



COMUNE DI AVIO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 132
della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Concessione di un contributo straordinario al Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Avio per l'acquisto di attrezzatura.

L'anno duemilaventicinque addì quattro del mese di dicembre alle ore 15:30 presso la Sala delle adunanze, a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei signori:

FRACCHETTI IVANO	Sindaco	Presente
SALVETTI MARINO	Vice Sindaco	Presente
FUGATTI PAMELA	Assessore	Presente
SALVETTI ALVISE	Assessore	Presente
CRISTOFORETTI GIULIANA	Assessore	Presente

Presiede: Il Sindaco, Fracchetti Ivano

Assiste: Il Segretario Comunale, dott. Luca Graiff

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Ivano Fracchetti, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e invita la Giunta comunale a deliberare in merito all'oggetto suindicato.

Relazione.

La Legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 definisce l'organizzazione del servizio antincendi, riconoscendo il ruolo istituzionale dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari e prevedendo il concorso degli enti locali al loro funzionamento;

l'articolo 13 del regolamento per l'esecuzione della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 in materia di servizio antincendi, approvato con il D.P.G.P. 7 febbraio 1992, n. 1- 54/Leg titolato "*Contributi del comune*" stabilisce che il consiglio comunale può determinare, in sede di approvazione del bilancio del comune, l'entità del contributo ordinario, posto a carico del bilancio medesimo, da erogare al corpo vigili del fuoco a pareggio del bilancio. Eventuali contributi straordinari per il finanziamento di attrezzature, arredamenti, equipaggiamenti ecc., sono determinati dal comune, in relazione anche alle dotazioni standard previste e finanziate dai piani provinciali di settore;

lo stesso prevede l'articolo 13 del regolamento contabile del corpo dei vigili del fuoco volontari di Avio, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 29 di data 12.10.2023;

l'art. 16 comma 1 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 ("*Norme in materia di servizi antincendi*") stabilisce che la Giunta provinciale approva i criteri e le modalità per la predisposizione e l'attuazione del piano pluriennale per la concessione di contributi ai corpi dei vigili del fuoco volontari, alla federazione provinciale e alle unioni distrettuali dei corpi per l'acquisto di attrezzature, di automezzi, di macchinari e di equipaggiamenti, quali dotazioni per il servizio antincendi;

la giunta provinciale approva e aggiorna i criteri e le modalità per la predisposizione e la successiva attuazione del piano pluriennale per la concessione di contributi ai Corpi dei Vigili del Fuoco volontari;

ogni anno la Cassa provinciale antincendi approva il piano o l'aggiornamento al piano pluriennale per la concessione di contributi ai Corpi VV.F. volontari, Unioni distrettuali e Federazione provinciale, per l'acquisto di dotazioni per il servizio antincendio;

i contributi in favore dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari per l'acquisto di attrezzature da parte della Cassa antincendi sono concessi fino ad un massimo del 70 per cento della spesa ammissibile, come stabilito dall'art. 17 comma 1 della legge provinciale n. 26/1988 sopra richiamata;

lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 dd. 25.09.2014, e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 6 dd. 10.03.2016, elenca i principi ispiratori dell'azione del Comune nell'ambito delle proprie competenze quale soggetto di autonomia locale in attuazione dei principi fondamentali della Costituzione, in particolare il principio di sussidiarietà orizzontale così come recepito e garantito nell'ordinamento italiano dell'articolo 118 della Costituzione stessa;

l'articolo 2, comma 13, dello Statuto stesso recita "*Il Comune sostiene e promuove l'associazionismo e il volontariato locale, garantendone l'autonomia e l'effettivo esercizio, con particolare riferimento al Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco*".

Il Comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Avio con nota prot. n. 6704 di data 18.06.2025 ha presentato una richiesta di contributo straordinario per un importo di euro 8.000,00 pari al 30% della spesa totale presunta per l'acquisto di alcune attrezzature essenziali per migliorare la capacità operativa del corpo e la sicurezza degli operatori, di seguito riepilogate:

- un generatore di corrente da 13 KWA per assicurare la continuità operativa della caserma in caso di interruzioni di energia elettrica;
- una lavatrice per il lavaggio dei dispositivi di protezione individuale, fondamentale per garantire la corretta igienizzazione e pulizia degli stessi;
- un armadio asciuguga indumenti per velocizzare l'asciugatura dei DPI in caso di maltempo.

Il corpo, per l'acquisto delle stesse attrezzature, ha presentato domanda di contributo alla Cassa provinciale antincendi nell'ambito del piano pluriennale per la concessione di contributi

per l'acquisto di dotazioni antincendio ai Corpi VV.F. volontari e alle Unioni distrettuali ed è in attesa di avere la conferma del finanziamento e l'importo dello stesso che in ogni caso non potrà essere superiore al 70% della spesa ammessa.

Il Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Avio rappresenta un presidio fondamentale per la sicurezza della cittadinanza, garantendo la gestione delle emergenze e delle attività di protezione civile sul territorio comunale. La capacità operativa del Corpo è strettamente legata all'efficienza delle attrezzature e degli strumenti in dotazione. Per questo motivo l'Amministrazione comunale intende sostenere l'attività dello stesso concedendo un ulteriore contributo straordinario oltre a quello già concesso annualmente e già previsto nel bilancio di previsione del corpo, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 30.01.2025, avendo stanziato in proposito la relativa copertura finanziaria con la IV variazione al bilancio di previsione, approvata con deliberazione del consiglio comunale n. 43 del 26 novembre 2025.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

la legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 e il relativo regolamento di esecuzione approvato con approvato con il D.P.G.P. 7 febbraio 1992, n. 1- 54/Leg;

la legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 di data 23.12.2024, immediatamente eseguibile, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027, del Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027 (Allegato 9 D.Lgs. n. 118/2011), della Nota Integrativa e del Piano degli Indicatori;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 114 di data 23.12.2024, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025-2027 - parte finanziaria, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 22 di data 14.03.2025, relativa all'approvazione del piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027;

vista la competenza a deliberare in materia, come stabilito dall'art.53, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018,n. 2, di attribuzione delle funzioni alla Giunta comunale e ritenuto pertanto che il presente provvedimento rientri nell'ordinaria amministrazione che la Giunta comunale è legittimata a compiere secondo il principio di distinzione delle competenze tra gli organi;

valutata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per poter procedere celermente con l'iter della concessione del contributo, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti locali, approvato con L.R. 2/2018;

preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti nella presente deliberazione, espressi dai responsabili degli uffici interessati, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 25.09.2014, n. 42 e 10.03.2016, n. 6;

ad unanimità dei voti favorevoli, espressi in forma palese.

DELIBERA

1. di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, al Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Avio un contributo per un importo massimo di euro 8.000,00 a parziale copertura delle spese per l'acquisto dell'attrezzatura come indicata nella domanda di contributo prot. n.

6704 di data 18.06.2025 per la parte non coperta dal contributo della Cassa provinciale antincendi nell'ambito del piano pluriennale per la concessione di contributi per l'acquisto di dotazioni antincendio ai Corpi VV.F. volontari e alle Unioni distrettuali;

2. di demandare al Servizio Segreteria e affari generali l'assegnazione del trasferimento e l'imputazione contabile della spesa attuando e completando la decisione assunta con la presente deliberazione, per tutti gli aspetti gestionali, dando atto che la spesa trova adeguata copertura alla Missione 11 Programma 01 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario (cap. 3227 del PEG 2025);

3. di dare atto che ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 13 dicembre 2012 n.8 e seguenti modificazioni, il presente provvedimento acquista efficacia legale con la pubblicazione sul sito web del Comune, sezione Amministrazione trasparente – sub sezione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – e a tal fine si riportano i seguenti dati:

Nome e dati fiscali del beneficiario	Corpo dei Vigili del fuoco volontari di Avio – C.F. 94000570229
Importo (vantaggio economico)	8.000,00
Struttura, dirigente o funzionario responsabile del procedimento amministrativo	Giunta comunale
Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 e il relativo regolamento di esecuzione approvato con approvato con il D.P.G.P. 7 febbraio 1992, n. 1-54/Leg e legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26.

4. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige;

5. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. n.23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

LA GIUNTA COMUNALE ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della L.R. n. 2 di data 3 maggio 2018.

IL SINDACO
Ivano Fracchetti
documento firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Graiff
documento firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri rilasciati ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018, n. 2 e del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.